



Oggetto: osservazione regionale ai sensi dell'art. 17 della L.r. 1/2005

**Al Direttore Generale Governo del Territorio
Dott.ssa Maria Sargentini**

Si trasmette in allegato l'osservazione relativa Variante al P.S. del Comune di Montale adottata con Delibera di C.C. n. 1 del 07/01/2014, predisposta dal Settore.

Il Settore Pianificazione del Territorio, che ha predisposto l'osservazione, è a disposizione per gli approfondimenti che saranno ritenuti opportuni, nel quadro della collaborazione istituzionale tra le strutture tecniche prevista dalla Legge Regionale sul Governo del Territorio.

Cordiali saluti


Il Dirigente del Settore
(Architetto Antonella Turci)



AOO-GRT Prot.
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio
Numero

Oggetto: Comune di Montale (PT) - Variante generale n.1 al Piano Strutturale - Del. di C.C. n. 1 del 07/01/2014.
Osservazione ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/2005.

Il Comune di Montale (PT) è dotato di P.S. redatto ai sensi della l.r. 5/1995 e approvato con Del. di C.C. n. 23 del 13/04/2006. Il R.U. è stato redatto ai sensi della l.r. 1/2005 ed è stato approvato con Del. di C.C. n. 22 del 21/04/2009.

La Variante in oggetto è stata assoggettata a Vas e il Rapporto Ambientale è tra gli allegati alla Delibera di adozione.

A seguito dell'esame degli elaborati adottati, si evidenziano alcuni elementi da approfondire in relazione alla coerenza con gli atti della programmazione e pianificazione territoriale regionale con particolare riferimento alla L.R. 1/05, al PIT, nonché ai regolamenti applicativi della L.R. 1/05 pubblicati sul BURT n. 2 del 14/02/07.

La presente osservazione tiene conto dei contributi forniti dalle articolazioni organizzative regionali di settore competenti per materia e viene formulata nello spirito di collaborazione ed al fine di contribuire al miglioramento della qualità tecnica dell'atto di governo del territorio e per l'efficacia dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 27 della L.R. 1/05.

PARTE I - CARATTERI DEL PIANO

TITOLO I - Generalità

Art. 6 - Salvaguardie

L'articolo prevede che siano consentiti *"tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti prima dell'entrata in vigore della presente Variante generale al Piano Strutturale"* e che siano soggette a salvaguardia *"esclusivamente le prestazioni definite per le invarianti strutturali e le prescrizioni di cui alla Parte II - Statuto del Territorio"*. A tal riguardo si rileva che, ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2005, si possono consentire unicamente gli interventi che non risultino in contrasto con il Piano Adottato.

TITOLO II - Sottosistemi di paesaggio

Art. 14 - Sottosistema della collina

E' necessario integrare la disciplina relativa all'ambito della collina arborata, al fine di assicurare la tutela e la conservazione dei territori coperti da foreste e boschi (D.lgs 42/2004 lett. g) in esso presenti, in particolare del Bosco dell'Aringhese. Le aree che costituiscono il mosaico agrario e forestale della zona collinare, costituito dalla compenetrazione dei boschi di latifoglie con le colture miste, (fra le quali è presente in modo dominante l'alternanza oliveto-seminativo), rappresentano un valore da tutelare, così come previsto dall'implementazione paesaggistica del PIT adottata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 16 giugno 2009, in particolare dalla scheda di paesaggio dell'ambito 06 "Pistoia". Il PS include parte del Bosco dell'Aringhese all'interno degli ambiti insediativi, prevedendo la creazione di un parco urbano. Si ritiene



opportuno esplicitare, come per Montale Alto, che non sono ammessi ulteriori insediamenti, oltre a quelli già realizzati, a detrimento della risorsa paesaggistica del Bosco.

Occorre inoltre specificare, tra le prescrizioni relative all'ambito della collina arborata, laddove si prevede che *"all'esterno del sistema insediativo, oltre alla residenza e alle attività agricole, sono ammesse le attività artigianali, commerciali, turistiche e ricreative e di servizio solo se legate alla fruizione delle risorse ambientali e paesaggistiche"*, le limitazioni previste dagli artt. 21, 22, 23 e 24 del PIT adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 16 giugno 2009, agli interventi che comportano nuovo consumo di suolo per attività non strettamente connesse e funzionali a quelle agricolo-forestali.

Titolo IV - Condizioni alle trasformazioni

Art. 28 - Disposizioni generali

Si ritiene necessario specificare, al comma 2, che *"nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti solo qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti"*, ai sensi del comma 4, art. 03 della l.r.1/2005.

PARTE IV-L'ATTUAZIONE DEL PIANO

TITOLO I - DIMENSIONAMENTO E UTOE

Art. 59 - Distribuzione e verifica del dimensionamento

Si chiedono chiarimenti circa quanto dichiarato al comma 2, laddove vengono definiti criteri di verifica del dimensionamento, quali la suddivisione delle dimensioni massime ammissibili, per ciascuna funzione in *"Sul derivanti da interventi di recupero; Sul derivanti da interventi di completamento edilizio; Sul derivanti da interventi in aree di trasformazione"*. Tale suddivisione, infatti, non emerge dalle tabelle riferite a ciascuna delle UTOE.

Non si ritiene conforme alla disciplina vigente ammettere variazioni complessive del 10% delle capacità insediative delle UTOE entro un massimo del 5%, per ciascuna funzione, a livello comunale.

Tali variazioni presuppongono infatti un adeguamento degli standard che, come emerge dal dimensionamento del PS, a livello comunale risultano già fortemente carenti per quanto riguarda le attrezzature scolastiche e i parcheggi, mentre a livello di UTOE tali carenze riguardano anche le attrezzature collettive.

Per quanto concerne il dimensionamento relativo alla ricettività turistico-alberghiera, che prevede 150 posti letto, equamente distribuiti all'interno delle 3 UTOE, per i territori compresi all'interno del patrimonio "collinare", come definito dall'art. 20 del PIT, si richiamano le limitazioni di cui agli artt. 23, 24 e 25 del PIT adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 16 giugno 2009.

Art. 62 - UTOE 2 - Capoluogo

Al comma 2, tra le strategie di intervento da mettere in atto per garantire la *"presenza abitativa in territorio aperto in stretta connessione con il sistema insediativo storico e con la sua utilizzazione agricola"*, si fa riferimento all'*"individuazione dei nuclei residenziali in territorio aperto"*.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE GENERALE
GOVERNO DEL TERRITORIO

Settore Pianificazione del Territorio

AOO-GRT Prot.
da citare nella risposta

Data

Tale strategia dovrà risultare coerente con le direttive e le prescrizioni definite dagli artt. 21, 22, 23, 24 del PIT e conforme agli artt. 39 e seguenti della L.R. 1/2005 e del D.P.G.R. 5/R/2007.

Si allegano alla presente i contributi dei settori:

Settore "Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie"

Settore "Produzioni agricole e forestali"

Settore "Tutela e gestione delle risorse idriche"

Settore "Energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico"

E' allegato inoltre il contributo della Direzione Generale Governo del Territorio ai fini del Monitoraggio degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio.

Distinti saluti.

Il funzionario per il Territorio
arch. Maria Silva Ganapini

Responsabile P.O.
arch. Barbara Galligani



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale
"Competitività del Sistema Regionale e
Sviluppo delle Competenze"

Settore "Disciplina, politiche e incentivi
del commercio e attività terziarie"

Data

Prot. N.
da citare nella risposta

Allegati

Risposta al foglio del n.

Oggetto:

L.R. n.1/2005. Comune di Montale (PT). Variante generale al PS. Adozione di cui alla delibera di C.C. n. 1 del 7.1.2014. Richiesta di contributi prot. 19106 del 22.1.2014.

D.G. Governo del Territorio
Settore Pianificazione del Territorio
SEDE

Alla c.a. Arch. B. Galligani
Arch. M.S. Ganapini

Con riferimento alla richiesta di contributo di cui in oggetto, si fa presente che il Comune di Montale (PT) non risulta al momento interessato da concessioni e/o permessi di ricerca di acqua minerale o termale in essere.

Per quanto attiene ad eventuali istanze in corso di istruttoria si fa presente che i Comuni, che gestiscono la materia in base alla l.r. 38/2004, sono tenuti ad informare la Regione della conclusione dei procedimenti ma non del loro avvio; si invita pertanto codesto ufficio ad effettuare un ulteriore accertamento in tal senso presso la stessa Amministrazione comunale.

Cordiali saluti.

Il Responsabile
Dott. Paolo Bongini

Mpr/

50121 Firenze, Via Pietrapiana 30
Segreteria Settore:
Tel. 055 / 4383851 – Fax : 055 / 4385981
Responsabile Settore Dott.ssa Elisa Nannicini
e-mail: elisa.nannicini@regione.toscana.it

REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale



Prot. n. AOO-GRT
da citare nella risposta

**Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale**

Settore Produzioni Agricole Vegetali

Data

Allegati 1 di seguito

Risposta al foglio del
Prot. numero AOO – GRT/

Oggetto: Comune di Montale (PT) - L.R. n. 1/2005 – Variante generale al Piano Strutturale – adozione di cui alla DCC n. 1 del 7/01/2014 – Contributi tecnici.

**Alla Direzione Generale delle Politiche Territoriali
Ambientali e per la mobilità- D.G. Governo del territorio**

Settore Pianificazione del territorio

Si trasmette il contributo istruttorio relativo al Comune di Montale (PT) - delibera C.C. n. 1 del 7/01/2014 - Variante generale al Piano Strutturale - formulato per le materie di competenza di questo Settore. Si segnala inoltre che il Piano non comporta alcuna problematica per le materie di competenza del Settore Forestazione, promozione dell'innovazione e interventi comunitari per l'agroambiente.

**Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dr. Stefano Barzagli)**

Contributo istruttorio – Montale (PT) – Variante generale al Piano Strutturale.

Considerazioni specifiche agli aspetti agricoli.

Titolo II “Sottosistemi di paesaggio”

Art. 15 “Sottosistema di pianura” - al punto 5 viene stabilito che, nella redazione dei successivi atti di governo del territorio, la definizione degli interventi ammessi nelle zone agricole dell'ambito sia impostata “...con la finalità di tutelare le aree di pregio ambientale e di favorire la permanenza e lo sviluppo delle tipiche coltivazioni dell'agricoltura promiscua”.

Si suggerisce di conciliare negli atti di governo del territorio l'obiettivo della tutela paesaggistica ed ambientale con la garanzia dell'esercizio dell'agricoltura quale attività economica, con particolare riferimento alle autonome scelte agronomico-culturali degli imprenditori.

Infatti solo con il mantenimento di attività agricole economicamente vitali è possibile garantire il presidio del territorio ed il mantenimento dei paesaggi agrari.

Referente:

Marco Minucci

Tel. 055/4383713

e-mail: marco.minucci@regione.toscana.it

oggetto: Comune di Montale (PT) - L.R. n. 1/2005 - Variante generale al Piano Strutturale - adozione di cui alla DCC n. 1 del

oggetto: Osservazione regionale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/05. Comune di Montale

n allegati: 0

n allegati: 1

AOOGRT/66836/G.010.020 del 10/03/2014

AOOGRT/69740/N.060.020 del 12/03/2014

Il documento è stato firmato da BARZAGLI STEFANO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.

Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 10/03/2014

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale Politiche
Ambientali, Energia e
cambiamenti climatici**
SETTORE ENERGIA, TUTELA DELLA QUALITA'
DELL'ARIA E DALL'INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO E ACUSTICO

Prot. n. A00-GR-146267-P-50-10-20
Da citare nella risposta

Data 03.06.2013

Allegati

**Risposta al foglio del
numero**

Oggetto: Art. 17 L.R. n.1 del 03/01/2005 – Trasmissione contributi.

Al Responsabile del Settore
Pianificazione del territorio
Arch. Antonella Turci
SEDE

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell' art. 17 della L.R. n. 1 del 03/01/2005. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE ATMOSFERA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con la Deliberazione 1025/2010 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Questi piani, costituiranno lo strumento attuativo a livello locale delle finalità e degli indirizzi stabiliti dalla L.R. 9 /2010 in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano Regionale per la qualità dell'Aria ambiente (PRQA), in fase di predisposizione, per il risanamento e il miglioramento della qualità dell'aria ambiente.

I Comuni soggetti all'elaborazione dei PAC, per effetto dell'art.12, comma 5, della L.R. 9/2010, qualora individuino interventi che comportano modifiche agli strumenti della pianificazione territoriale, adegueranno ad essi i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico.

Gli atti di pianificazione territoriale a livello comunale, in coerenza con il PRQA, dovranno essere finalizzati a preservare la risorsa aria.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria occorrerà garantire che nelle trasformazioni del territorio vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente in coerenza con gli indirizzi che verranno stabiliti dal PRQA.

In attesa della sua approvazione lo strumento di programmazione regionale è rappresentato dal Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria ambiente (PRRM) approvato con la DCR 25.06.2008, n. 44 ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 9/2010.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio di lunga durata, si ritrova i problemi di un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione.

Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

progressiva diminuzione fonti fossili + problemi climateranti



obiettivi di abbattimento consumi e moltiplicazione energia da rinnovabili.

Gli obiettivi formalizzati sono il Minimo UE al 2020: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili.

Sono stati formalizzati anche i seguenti obiettivi di dettaglio, che si presentano di difficile conseguimento e richiedono uno sforzo su tutti i fronti e tutte le tecnologie:

- per l'efficienza energetica edifici (Direttiva 2010/31/CE): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero", riqualificazione edifici esistenti
- per le fonti rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE): quota obbligatoria di consumo da rinnovabili al 2020 con sanzioni nel caso di non rispetto (Italia 17%, Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche!)

D'altra parte, se lo strumento ha incidenza oltre il 2020, come usualmente succede nel Governo del Territorio, dovrà tarare le proprie politiche su obiettivi di maggior respiro e non sul minimo al 2020... Vedi ad es. la premessa al Piano Indirizzo Energetico Toscana 2008.



Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per perseguire gli obiettivi succitati

per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) Meccanismi per l'edilizia sostenibile
- b) Meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche

Si dettaglia quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale

- a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni

straordinarie, contenute nel DPR 59/2009

Lo strumento urbanistico non ha molto da dire rispetto ad una norma vigente se non opportunamente richiamarla; rimane, a lato, il problema dato dalla debolezza dei controlli sul rispetto di tali standard di qualità. Lo strumento può anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto però conto che la norma citata, in quanto recente, è già molto più performante rispetto al passato

a2) Prescrizioni di cui alla Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare in modo preciso la norma vigente (DPR 59/2009).

Lo strumento può poi anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto però conto che il DPR 59/2009 citato, in quanto recente, è già molto più performante rispetto al passato.

Lo strumento deve tener conto che è in via di recepimento la Direttiva 2010/31/UE : la Direttiva richiede sforzi supplementari per ridurre il consumo energetico del tessuto edilizio. In un punto la Direttiva dà un criterio diretto, che è opportuno i Comuni già recepiscano: entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero".

All'Ente locale spetta poi permettere le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari.

Si pensi alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

All'ente locale inoltre si ricorda il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli sul rispetto della parte prescrittiva di quegli standard di qualità

a3) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del dlgs 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il dlgs 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del dlgs (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è uno demolito e ricostruito, o uno di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

Si ricorda che eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del dlgs 28/2011. Se non adeguati sono già decaduti automaticamente.

L'art. 11 e l'allegato 3 di tale DLGS divengono quindi il cardine di una disciplina complessiva sul tema. Si nota che non basta più documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica.

Lo strumento urbanistico dovrebbe innanzitutto recepire il dettato del Dlgs 28/11

Lo strumento urbanistico ha quindi il compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del Dlgs 28/11

Lo strumento ha poi ampi spazi residui sul tema relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal dlgs 28/11 (si pensa alle ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq).

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi (ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, superfici adeguate, e il sopraccitato "diritto al sole");

b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. incentivi statali sul Fotovoltaico e per le altre fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la pubblica amministrazione dà a chi produce energia da rinnovabili.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi zone ad hoc. In Toscana ci sono esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Le disposizioni dell'Unione europea sulla riduzione del consumo delle fonti fossili considerano il collegamento alle reti di teleriscaldamento uno strumento valido per l'ottenimento di tale obiettivo.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio.

Una scelta in tal senso deve considerare che l'impianto di produzione dovrà comunque essere localizzato in prossimità dell'area fornita (vedi esempi come Ferrara...)

b3) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- Sono state pubblicate, in GU 18 settembre 2010, n. 219 le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Dal 2 gennaio 2011 si applicano anche in Toscana pur in presenza di normativa regionale difforme. **Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di en. elettrica da fonte rinnovabile** (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- **E' stata varata la lr 11/2011, recentemente modificata dalla LR 56/2011 e completata dalla Delib.C.R. 26-10-2011 n. 68: tale pacchetto di norme individuano le aree non idonee al fotovoltaico a terra.**
- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di en. elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (dlgs 387/2003 art. 12 comma 7): tale principio è stato svolto dalla LR 11/2011 in senso restrittivo in considerazione del particolare legame fra agricoltura e territorio in Toscana.

Quindi secondo le caratteristiche delle varie zone agricole potranno essere installati, seguendo le prescrizioni della lr 11/2011 e degli atti attuativi regionali, solo limitate tipologie di impianti.

- E' in fase di predisposizione il nuovo Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER). Lo schema di PAER è reperibile con tutti gli allegati a <http://www.regione.toscana.it/paer>. *Negli allegati sono individuate le aree regionali non idonee alla installazione di impianti eolici ed impianti di produzione elettrica da biomasse*
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di en. elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER
- Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche di produzione di en. elettrica da fonte rinnovabile che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone in cui dovrebbe concentrarsi per le caratteristiche dell'area, determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà però essere coerente con quanto dettato dalla legge regionale in materia di aree non idonee, e da quanto sarà dettato dal PAER sempre sul tema.
- Ad es. la lr 11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e ha prescritto che gli impianti fotovoltaici a terra superiori a 20 kW dovranno rispettare le distanze minime dettate dall'art. 6 della lr 11/2011 come modificata dalla lr 56/2011.

INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

In relazione ai pareri da rendere al Settore Pianificazione del Territorio riferiti alle procedure urbanistiche e territoriali degli Enti Locali (ex L.R. 1/2005) si specifica che, per gli aspetti di competenza (industrie a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.) tutti i Comuni sul cui territorio sono (o saranno) ubicate industrie a rischio di incidente rilevante devono verificare che **siano rispettati i requisiti minimi e di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale** così come previsto dal decreto 9 maggio 2001 del Ministero dei Lavori Pubblici "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".

In sostanza il Comune interessato dalla presenza di industrie a rischio, ricadenti negli artt .6 e 8 del D. Lgs. n. 334/99, nel processo di pianificazione territoriale e di adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti **deve effettuare una valutazione di compatibilità** di tali industrie rispetto agli insediamenti ed alle risorse vulnerabili presenti e/o contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Tale valutazione si sostanzia nella predisposizione di un **elaborato tecnico redatto, ai sensi dell'art.4 del D.M. 9/5/2001, denominato R.I.R.** (Rischio Incidenti Rilevanti) quale parte integrante e sostanziale (ma autosufficiente) del Regolamento Urbanistico.

Di seguito si elencano i Comuni interessati dalla presenza di industrie a rischio per i quali è opportuno verificare ed indicare espressamente, in occasione della richiesta al Settore

Scrivente dell'espressione del parere, se sia stato redatto il documento RIR citato. In caso contrario lo stesso si riserva di esprimere il parere di competenza.

Comune

ALTOPASCIO (LU)
AREZZO (AR)
AULLA (MS)
BARBERINO DI MUGELLO (FI)
CALENZANO (FI)
CAMPI BISENZIO (FI)
CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
CAPANNORI (LU)
CARRARA (MS)
CASCINA (PI)
CAVRIGLIA (AR)
CHIUSI (SI)
CINIGIANO (GR)
COLLE DI VAL D'ELSA (SI)
COLLESALVETTI (LI)
FIRENZUOLA (FI)
FOSDINOVO (MS)
GAMBASSI TERME (FI)
GROSSETO (GR)
LASTRA A SIGNA (FI)
LIVORNO (LI)
MASSA (MS)
MONTALCINO (SI)
MONTALE (PT)
MONTEPULCIANO (SI)
PIOMBINO (LI)
PISA (PI)
PONTEDERA (PI)
PORCARI (LU)
PRATO (PO)
REGGELLO (FI)
ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
SAN MINIATO (PI)
SANSEPOLCRO (AR)
SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)
SCANDICCI (FI)
SCARLINO (GR)
SERRAVALLE PISTOIESE (PT)
SIGNA (FI)
SOVICILLE (SI)
STAZZEMA (LU)
TERRICCIOLA (PI)

VICOPISANO (PI)

VINCI (FI)

VOLTERRA (PI)

COMPONENTE RUMORE

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) è lo strumento fondamentale per la tutela della popolazione dall'inquinamento acustico previsto dalla vigente normativa (legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e legge regionale 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico" e ss.mm.ii.).

Con riferimento alle procedure di cui all'art. 15 della L.R. n.1/2005, si fa presente che i Comuni dovranno adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 e di seguito riportato:

"1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all' art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. 1/2005, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)".

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico, ed in particolare dai campi di induzione magnetica, prevede che all'interno di determinate fasce di rispetto dagli elettrodotti, e dalle stazioni e cabine di trasformazione, non sia "consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore." (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h). Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DPCM 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" stabilisce all'articolo 6 che il proprietario/gestore delle linee elettriche comunica alle autorità competenti l'ampiezza delle fasce di rispetto. Il DM 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" indica le modalità di calcolo delle fasce di rispetto, basate sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

In particolare per gli strumenti di pianificazione territoriale il DM prevede che siano utilizzate le "distanze di prima approssimazione"- Dpa - dall'elettrodotto, le quali garantiscono il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno delle stesse. Nel caso sia necessario verificare l'edificabilità in una determinata posizione all'interno delle Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linee il calcolo tridimensionale esatto delle fasce di rispetto nella particolare area desiderata.

Dunque per quanto sopra fatto presente, gli strumenti di pianificazione territoriale comunali devono tenere conto delle fasce di rispetto fornite ai comuni dai gestori.

Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di

radiocomunicazione

Ai sensi della l.r. 49 del 6 ottobre 2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", i comuni devono effettuare la programmazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione (tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare e gli impianti di diffusione televisiva e radiofonica) ed individuare nel regolamento urbanistico le aree idonee per gli impianti.

La legge stabilisce all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito tra l'altro nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal regolamento urbanistico (art 9 comma 1 lettera b) sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti.

Fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici, i programmi di sviluppo della rete e i programmi comunali degli impianti sono elaborati (art 17 comma 2) nel rispetto dei criteri di localizzazione (l'art 15 comma 6 stabilisce la scadenza del 25 marzo 2012 per l'approvazione del Programma comunale degli impianti). In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 1/2005. E' solo richiesto che siano adottate procedure che rispettino le procedure di cui al comma 3 dell'art 9.

Radioattività ambientale – RADON

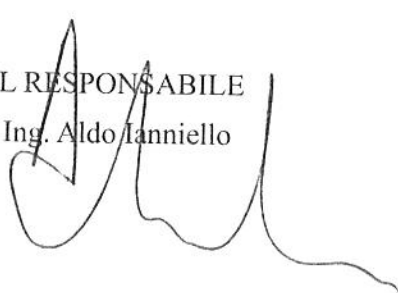
In attesa dell'emanazione della direttiva europea in materia di radioprotezione, prevista per il 2012, e del successivo recepimento, i documenti di riferimento in materia di tutela della popolazione contro l'esposizione al gas radon in ambienti chiusi, sono la Raccomandazione CE/90/143 e il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2009 "WHO Handbook on indoor radon: a public health perspective". La Raccomandazione CE e il documento dell'OMS individuano i livelli di riferimento di concentrazione di radon da non superare nelle abitazioni, pari rispettivamente a 400 e a 300 Becquerel/metrocubo. Nel caso di abitazioni nuove raccomandano che la progettazione sia tale da garantire livelli non superiori rispettivamente a 200 e a 100 Bq/mc.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di costruzione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni già costruite, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno. In particolare le suddette misure di protezione dal radon dovrebbero consistere nell'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e nella protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE

Ing. Aldo Ianniello



BM/60.40.20

CONTRIBUTO TECNICO INERENTE LA MATERIA "INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE"

In relazione ai pareri/contributi da rendere al Settore Pianificazione del Territorio riferiti alle procedure urbanistiche e territoriali degli Enti Locali si specifica che, per gli aspetti di competenza (industrie a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.) tutti i Comuni sul cui territorio sono (o saranno) ubicate industrie a rischio di incidente rilevante devono verificare, nei procedimenti di competenza, che **siano rispettati i requisiti minimi e di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale** così come previsto dal decreto 9 maggio 2001 del Ministero dei Lavori Pubblici "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".

In sostanza il Comune interessato dalla presenza di industrie a rischio, ricadenti negli artt .6 e 8 del D. Lgs. n. 334/99 e s.m., nel processo di pianificazione territoriale e di adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti **deve effettuare una valutazione di compatibilità** di tali industrie rispetto agli insediamenti esistenti/previsti ed alle risorse vulnerabili presenti/previste.

Tale valutazione si sostanzia nella predisposizione di un **elaborato tecnico redatto, ai sensi dell'art.4 del D.M. 9/5/2001, denominato R.I.R.** (Rischio Incidenti Rilevanti) quale parte integrante e sostanziale (ma autosufficiente) del Regolamento Urbanistico.

Di seguito si elencano i Comuni interessati dalla presenza di industrie a rischio per i quali è **opportuno verificare se sia stato redatto il documento RIR citato.** Se è stato redatto il RIR in pratica non è necessario nessun parere per gli aspetti legati alla normativa del rischio industriale, (così come se non lo è per quei Comuni dove non sono presenti industrie a rischio. In caso contrario ci riserviamo di esprimere il contributo di competenza ovvero quando sono interessati i Comuni sotto elencati, se non hanno predisposto il RIR citato.

Comune

ALTOPASCIO (LU)
AREZZO (AR)
AULLA (MS)
BARBERINO DI MUGELLO (FI)
CALENZANO (FI)
CAMPI BISENZIO (FI)
CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
CAPANNORI (LU)
CARRARA (MS)
CASCINA (PI)
CAVRIGLIA (AR)
CHIUSI (SI)
CINIGIANO (GR)
COLLE DI VAL D'ELSA (SI)
COLLESALVETTI (LI)
FIRENZUOLA (FI)
FOSDINOVO (MS)
GAMBASSI TERME (FI)
GROSSETO (GR)
LASTRA A SIGNA (FI)

LIVORNO (LI)
MASSA (MS)
MONTALCINO (SI)
MONTALE (PT)
MONTEPULCIANO (SI)
PIOMBINO (LI)
PISA (PI)
PONTEDERA (PI)
PORCARI (LU)
PRATO (PO)
REGGELLO (FI)
ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
SAN MINIATO (PI)
SANSEPOLCRO (AR)
SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)
SCANDICCI (FI)
SCARLINO (GR)
SERRAVALLE PISTOIESE (PT)
SIGNA (FI)
SOVICILLE (SI)
STAZZEMA (LU)
TERRICCIOLA (PI)
VICOPISANO (PI)
VINCI (FI)
VOLTERRA (PI)

Nota: Sul sito di ARPAT (Temi - incidenti rilevanti) e del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Territorio – Rischio Industriale) è aggiornato periodicamente l'elenco delle Aziende a rischio di incidente rilevante.

Settore Energia Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico



Direzione Generale del Governo del territorio
Settore Pianificazione del territorio
c.a. Arch. Antonella Turci
SEDE

Oggetto: LR 1/05 - Variante generale al PS – Comune di Montale (PT)

Visti gli elaborati presentati, non emergono particolari criticità relative alla risorsa idrica. Comunque è necessario prestare particolare attenzione al corretto uso delle risorse idriche, anche al fine di contrastare sempre più frequenti situazioni di emergenza.

Si ricorda di prestare particolare attenzione alla normativa relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento (cfr. anche il recente DPGRT 76/R/2012).

Si ribadiscono le principali disposizioni regionali in materia:

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R, inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:

I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:

- richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;
- individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore



Prot. n.
da citare nella risposta
Allegati

Data

Risposta al foglio del .../2/2014
numero AOOGR/...../N.060.030

aggravio di approvvigionamento idrico;

- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idroesigenti, la realizzazione di reti duali;
- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori;
- progettare e realizzare le opere di fondazione, e in generale qualsiasi opera interferente con il sottosuolo, in modo tale da non permettere infiltrazioni in falda;
- evitare situazioni, anche temporanee, di carenza idrica indotta dai lavori eventualmente predisponendo approvvigionamenti idrici alternativi.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(Ing. Franco Gallori)

VarPSmontale



Data 23/01/2014

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: Comune di Montale (PT)

VARIANTE GENERALE AL P.S. ADOZIONE DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N. 1 DEL 07/01/2014 - Monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'art. 13 comma 3 della legge regionale 1/2005

Alla Dirigente
Settore Pianificazione del
Territorio
Arch. Antonella Turci
Sede

Richiamando la comunicazione della Responsabile della Direzione Generale Governo del Territorio, Dott.ssa Maria Sargentini, inviata via PEC con prot. n.° **0019106-P** del **22/01/2014**, con la presente si invita il Comune a fornire i dati urbanistici relativi al procedimento in oggetto.

Si rimanda, a tal fine, alle tabelle predisposte per raccogliere ed uniformare tali informazioni necessarie agli adempimenti di cui all' art. 13, comma 3, della L.R. 1/2005 relativo al monitoraggio degli effetti degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio.

Tali tabelle, in formato elettronico per la compilazione semi-automatica, sono scaricabili dalla seguente pagina web del sito della Regione Toscana: **<http://www.regione.toscana.it/monitoraggiopit>**

Per eventuali chiarimenti scrivere a **monitoraggio.ptu@regione.toscana.it** oppure contattare:

- Arch. Massimo Basso 055.4383995
Responsabile P.O. Monitoraggio del PIT, degli strumenti urbanistici degli atti di pianificazione paesaggistica, della qualità del sistema insediativo e della competitività dei sistemi
- Geol. Pio Positano 055.4385299

Distinti saluti,

Il Responsabile della P.O.
Arch. Massimo Basso